



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 4443

Seduta del 22/03/2021

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

LETIZIA MORATTI *Vice Presidente*

STEFANO BOLOGNINI

DAVIDE CARLO CAPARINI

RAFFAELE CATTANEO

RICCARDO DE CORATO

MELANIA DE NICHILÒ RIZZOLI

PIETRO FORONI

STEFANO BRUNO GALLI

GUIDO GUIDESI

ALESSANDRA LOCATELLI

LARA MAGONI

ALESSANDRO MATTINZOLI

FABIO ROLFI

FABRIZIO SALA

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Alessandra Locatelli

Oggetto

FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE - ANNUALITÀ 2018/2019/2020: PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Claudia Moneta

Il Dirigente Rosetta Gagliardo

L'atto si compone di 10 pagine

di cui 3 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTO l'articolo 2 dello "Statuto d'Autonomia della Lombardia", approvato con l.r. 30 agosto 2008 n. 1;

VISTE:

- la l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 "Politiche regionali per la famiglia" che all'art. 4, comma 12, prevede il sostegno e la valorizzazione dell'assistenza a domicilio in tutti i settori di intervento sociale e sanitario, come metodologia e come intervento specifico alternativo all'istituzionalizzazione;
- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia: Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112";
- la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario", e successive modificazioni con l.r. n. 2/2012, in particolare:
 - l'art. 2, comma 1, lettere g) e h) che valorizza e sostiene il ruolo della famiglia anche per la cura della persona e promuove interventi volti a favorire la permanenza di persone fragili nel proprio contesto abituale di vita;
 - l'art. 10, comma 1, che individua nei titoli sociali e sociosanitari gli strumenti volti a sostenere la permanenza a domicilio delle persone fragili e a riconoscere l'impegno diretto delle reti familiari nell'assistenza continuativa;
- la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità";
- la l.r. 11 agosto 2015, n. 23 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33;

RICHIAMATE:

- la DCR XI/64 del 10 luglio 2018 "Programma regionale di sviluppo della XI Legislatura" (PRS) che nell'ambito delle azioni per la disabilità e la non autosufficienza pone particolare attenzione a quelle indirizzate alle persone con disabilità gravissima alle quali va garantito il mantenimento il più a lungo possibile nel loro contesto di vita attivando interventi a sostegno dei loro caregiver familiari;
- la DGR X/116 del 14 maggio 2013 "Determinazioni in ordine all'istituzione del fondo regionale a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili: atto



Regione Lombardia

LA GIUNTA

d'indirizzo" che prevede di tutelare il benessere di tutti i componenti della famiglia, agevolando e sostenendo armoniose relazioni familiari, pur in presenza di problematiche complesse derivanti da fragilità, ed individua, tra i destinatari prioritari degli interventi, persone con gravi e gravissime disabilità e persone anziane fragili e non autosufficienti, in condizione di dipendenza, totale o parziale, dall'accudente per le funzioni vitali e primarie;

- la DCR XI/505 del 16 aprile 2019 "Risoluzione concernente le determinazioni in ordine al Fondo unico per la Disabilità e alla presa in carico integrata";

RICHIAMATE:

- la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e il relativo protocollo opzionale, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 e sottoscritta dall'Italia il 30 marzo 2007;
- la legge 3 marzo 2009, n. 18, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità»;

VISTO il DPCM 27 ottobre 2020 pubblicato sulla GU Serie generale n. 17 del 22 gennaio 2021 il quale prevede che:

- le risorse finanziarie di cui al fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare sono ripartite tra ciascuna regione sulla base dei medesimi criteri utilizzati per la ripartizione del Fondo per le non autosufficienze, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 novembre 2019, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2020;
- le risorse assegnate a Regione Lombardia sono così suddivise:
 - Fondo annualità 2018/2019 pari ad € 7.073.251,73;
 - Fondo annualità 2020 pari ad € 3.795.610,99;

PRESO ATTO che il DPCM del 27 ottobre 2020 stabilisce che le risorse del Fondo sono destinate alle regioni per interventi di sollievo e sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare anche a carattere sperimentale, tenuto conto della contingente situazione emergenziale, dando priorità:

- ai caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima, così come definita dall'art. 3 del decreto 26 settembre 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2016,



Regione Lombardia

LA GIUNTA

n. 280), recante «Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze, anno 2016», tenendo anche conto dei fenomeni di insorgenza anticipata delle condizioni previste dall'art. 3, del medesimo decreto;

- ai caregiver di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali, comprovata da idonea documentazione;
- a programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita;

RICHIAMATA la DGR XI/4138 del 21 dicembre 2020 "Programma operativo regionale a favore di persone con gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità di cui al fondo per le non autosufficienze triennio 2019-2021- annualità 2020 esercizio 2021";

CONSIDERATO di finalizzare le risorse legate al Fondo caregiver familiare per le annualità 2018/2019/2020, individuando, quale priorità del programma di Regione Lombardia, il sostegno ai caregiver familiari di persone con gravissima e grave disabilità mediante l'individuazione di uno specifico assegno di cura, anche nel quadro del sistema di supporto già definito a valere sulle risorse del FNA a favore del caregiver familiare stesso e della situazione emergenziale in atto da Sars Covid-19, in ogni caso entro i limiti dell'assegnazione disposta sul Fondo;

DATO ATTO che la proposta di utilizzo delle risorse del fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per gli anni 2018-2019-2020 è stata oggetto di confronto con il Tavolo Disabilità e con ANCI Lombardia rispettivamente in data 10 marzo 2021 e 16 marzo 2021;

STABILITO pertanto di approvare l'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recante "Programma operativo regionale: criteri e modalità di utilizzo delle risorse del fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per gli anni 2018/2019/2020" di cui al DPCM del 27/10/2020 pubblicato sulla G.U. serie ordinaria n. 17 del 22/01/2021 e, conseguentemente, di destinare complessivamente e contestualmente le tre annualità di Fondo, pari ad € 10.868.862,72, in allineamento ai criteri di cui al Fondo Non Autosufficienze, per il 70% alla disabilità gravissima e per il 30% alla disabilità grave e di procedere al relativo riparto con successivo atto di impegno e liquidazione della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità in applicazione dei seguenti criteri:



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- € 7.611.150,00 alla disabilità gravissima: da ripartire alle ATS in base al numero delle persone in carico al FNA al 31.12.2020;
- € 3.257.712,72 alla disabilità grave: ripartite agli Ambiti territoriali sulla base dei seguenti criteri:
 - o 60% in relazione alla popolazione residente nell'Ambito;
 - o 40% in relazione alla popolazione, residente nell'Ambito, con età pari o superiore a 75 anni;

STABILITO di prevedere che le risorse per la disabilità grave vengono erogate agli Ambiti territoriali in applicazione del criterio sopra definito per il tramite delle ATS;

STABILITO altresì che l'erogazione agli Ambiti territoriali da parte delle ATS deve avvenire entro trenta giorni dall'adozione del decreto di impegno e liquidazione sopra richiamato ed è onere delle ATS comunicare agli uffici regionali in modo tempestivo l'avvenuta erogazione dell'effettivo trasferimento delle risorse, al fine di garantire le necessarie comunicazioni al Dipartimento per le Politiche della Famiglia a livello ministeriale;

STABILITO di prevedere che le ATS procedono alla trasmissione del presente provvedimento alle ASST e agli Ambiti Territoriali, concorrendo con essi alla piena e tempestiva applicazione delle relative determinazioni;

DATO ATTO di rinviare a successivi atti della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità l'attuazione del presente provvedimento, ivi compresa la trasmissione del Programma al Dipartimento per le Politiche della famiglia del a livello ministeriale;

RICHIAMATE la l.r. 20/08 e le DD.G.R. relative all'assetto organizzativo della Giunta regionale;

VAGLIATE e fatte proprie le suddette motivazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per quanto in premessa esplicitato:

1. di approvare l'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente



Regione Lombardia

LA GIUNTA

provvedimento, recante "Programma operativo regionale: criteri e modalità di utilizzo delle risorse del fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per gli anni 2018/2019/2020" di cui al DPCM del 27/10/2020 pubblicato sulla G.U. serie ordinaria n. 17 del 22/01/2021 e, conseguentemente, di destinare complessivamente e contestualmente le tre annualità di Fondo, pari ad € 10.868.862,72, in allineamento ai criteri di cui al Fondo Non Autosufficienze, per il 70% alla disabilità gravissima e per il 30% alla disabilità grave e di procedere al relativo riparto con successivo atto di impegno e liquidazione della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità in applicazione dei seguenti criteri:

- € 7.611.150,00 alla disabilità gravissima: da ripartire alle ATS in base al numero delle persone in carico al FNA al 31.12.2020;
 - € 3.257.712,72 alla disabilità grave: ripartite agli Ambiti territoriali sulla base dei seguenti criteri:
 - o 60% in relazione alla popolazione residente nell'Ambito;
 - o 40% in relazione alla popolazione, residente nell'Ambito, con età pari o superiore a 75 anni;
2. di prevedere che le risorse per la disabilità grave vengono erogate agli Ambiti territoriali in applicazione del criterio sopra definito per il tramite delle ATS;
 3. di prevedere che l'erogazione agli Ambiti territoriali da parte delle ATS deve avvenire entro trenta giorni dall'adozione del decreto di impegno e liquidazione sopra richiamato ed è onere delle ATS comunicare agli uffici regionali in modo tempestivo l'avvenuta erogazione dell'effettivo trasferimento delle risorse, al fine di garantire le necessarie comunicazioni al Dipartimento per le Politiche della Famiglia a livello ministeriale;
 4. di prevedere che le ATS procedono alla trasmissione del presente provvedimento alle ASST e agli Ambiti Territoriali, concorrendo con essi alla piena e tempestiva applicazione delle relative determinazioni;
 5. di demandare alla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità la cura dei successivi atti in materia di trasparenza e pubblicità ai sensi degli artt. degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33;



Regione Lombardia
LA GIUNTA

6. di pubblicare il presente provvedimento sul portale istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it e di trasmettere lo stesso alle ATS.

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE: CRITERI E MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE RISORSE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE PER GLI ANNI 2018-2019-2020

La strutturalità delle risorse di questo nuovo Fondo permette oggi, accanto agli interventi previsti nel Piano Nazionale per la non Autosufficienza 2019-2021, di continuare il percorso già sviluppato e sostenuto in Regione Lombardia, volto a garantire e a dare continuità agli interventi assistenziali per le persone in condizioni di disabilità gravissima e grave.

Regione Lombardia nel solco del percorso sino ad oggi effettuato, con specifici provvedimenti ha già dato corso alla stabilizzazione di misure a sostegno del caregiver familiare; più precisamente il programma regionale del Fondo Non Autosufficienza il quale riconosce in modo esplicito il ruolo del caregiver familiare come snodo fondamentale da supportare in via prioritaria prevedendo specifici riconoscimenti rivolti alla valorizzazione del lavoro di cura svolto dal medesimo.

Il programma, sulla scorta del modello da tempo adottato da Regione Lombardia, il quale prevede l'erogazione del sostegno alla disabilità gravissima con il coinvolgimento degli enti del sistema sanitario, prevederà il pieno coinvolgimento di ATS e ASST mentre per la disabilità grave il coinvolgimento degli ambiti Territoriali.

Nello specifico il Programma Regionale legato al al Fondo del caregiver familiare per gli anni 2018-2019-2020, individua lo sviluppo degli interventi che si intendono garantire nel corso dell'esercizio 2021, attraverso la definizione di un assegno per il supporto del lavoro di cura e assistenza garantito dal care giver familiare con priorità per le perone con gravissima disabilità (70% dell'assegnazione) e coinvolgendo in ogni caso anche le persone con disabilità grave (30% dell'assegnazione), nel quadro degli interventi già attuati a valere sulle risorse del FNA.

Nel rispetto del DPCM del 27 ottobre 2020 e pubblicato sulla GU serie ordinaria n. 17 del 22 gennaio 2021, le risorse del Fondo saranno destinate per interventi di sollievo e sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare anche a carattere sperimentale, tenuto conto della contingente situazione emergenziale. Tra le priorità evidenziate dal medesimo DPCM, la scelta di Regione Lombardia è rivolta alla valorizzazione del caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima, così come definita dall'art. 3 del decreto 26 settembre 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e disabilità grave.

Le risorse complessive a disposizione sono pari ad € 10.868.862,72 di cui:

- Fondo annualità 2018/2019 pari ad € 7.073.251,73
- Fondo annualità 2020 pari ad € 3.795.610,99

destinate:

- a. per il 70% alla disabilità gravissima: gli interventi si concretizzano nell'erogazione, attraverso le Agenzie di Tutela della salute/Aziende Socio Sanitarie Territoriali, alla famiglia o direttamente alla persona con disabilità di un assegno una tantum quale riconoscimento del lavoro di assistenza fornito dal caregiver familiare;
- b. per il 30% alla disabilità grave: gli interventi si concretizzano nell'erogazione, attraverso gli Ambiti Territoriali/Comuni, di un assegno una tantum quale riconoscimento del lavoro di assistenza fornito dal caregiver familiare

annualità Fondo caregiver	Riparto 70% ATS/ASST	Riparto 30% Ambiti territoriali	Riparto 100%
2018-2019	€ 4.951.150,00	€ 2.122.101,73	€ 7.073.251,73
2020	€ 2.660.000,00	€ 1.135.610,99	€ 3.795.610,99
totale	€ 7.611.150,00	€ 3.257.712,72	€ 10.868.862,72

1. DISABILITÀ GRAVISSIMA:

1.1 DESTINATARI:

A FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI GRAVISSIMA DISABILITÀ IN CARICO ALLA MISURA B1

- persone in carico alla misura B1 (DGR n. XI/4138/2020) per tre mesi consecutivi nel corso dell'esercizio FNA 2021;
- con presenza del caregiver familiare;
- residenti in Lombardia;
- di qualsiasi età.

A FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON IN CARICO ALLA MISURA B1

- persona in condizione di gravissima disabilità ai sensi dell'art 3 del DM 26/09/2016 del MLPS;
- presenza del caregiver familiare attivo nell'assistenza per tre mesi consecutivi nel corso del 2021;
- residenti in Lombardia;
- di qualsiasi età.

1.2 RISORSE:

Il bilancio per l'esercizio 2021 ammonta a complessivi € 7.611.150,00 corrispondente al 70% delle risorse complessive Fondo caregiver annualità 2018/2019/2020.

1.3 DOMANDA:

L'istanza può essere presentata alla ASST entro il mese di settembre.

Per le persone non in carico alla Misura B1 l'apposita istanza deve inoltre essere corredata dalla documentazione clinica specialistica attestante la condizione di gravissima disabilità di cui all'art 3 del DM 26/09/2016 del MLPS.

L'ASST verifica entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, l'ammissibilità formale dell'istanza stabilendo in via definitiva l'ammissibilità all'assegno.

La concessione dell'assegno da parte delle ATS è comunque subordinata al previo decorso del termine di tre mesi come sopra specificato.

1.4 STRUMENTO:

Il contributo riconosciuto consiste nell'erogazione di un assegno una tantum per un importo pari ad € 800,00 e fino ad esaurimento risorse finalizzato al sollievo e sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare ed è riconosciuto ai destinatari di cui al punto 1.1 del presente documento.

1.5 MODALITÀ DI EROGAZIONE E CONTROLLO:

L'ATS a seguito di istruttoria delle ASST e del decorso del termine trimestrale di cui ai punti precedenti, eroga le risorse, entro il limite costituito dalle risorse assegnate all'intervento di supporto.

Le ATS anche in una logica di governance:

- monitorano la buona realizzazione dei processi di coordinamento e integrazione dei percorsi assistenziali a favore delle persone in condizione di disabilità, delle risorse professionali e di quelle finanziarie attraverso il raccordo con ASST e Ambiti territoriali/Comuni;
- assicurano il monitoraggio puntuale delle attività e dell'utilizzo delle risorse d'intesa con le ASST;
- effettuano il controllo su un campione non inferiore al 5% dei complessivi beneficiari dell'assegno, in collaborazione con le ASST in relazione alle autodichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000.